



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano Cardinali Presidente rel.

dott.ssa Maria Luisa De Rosa Giudice

dott. Fabio Miccio Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 3/2/22 nel procedimento iscritto al n. 2/21-1 R.G., ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il reclamo depositato dalla IRI Banca S.P.A. in data 31/12/21 avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore presentato da IRI Banca S.p.A.;

vista la memoria difensiva depositata da IRI Banca S.p.A., che ha chiesto il rigetto del reclamo;

vista la memoria depositata dal gestore della crisi, avv. Francesca Romana Capezzuto;

visti gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

rilevato che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio sancito dal riformato art. 12 bis, comma 3 bis, della L. n. 3/12, secondo il quale *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*;

che non sono condivisibili le censure di incostituzionalità della citata norma sollevate dalla reclamante sotto il profilo del contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che sancisce il principio dell’inviolabilità del

diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e con l'art. 11, che sancisce il principio della tutela del contraddittorio e del giusto processo;

che, infatti, la norma in esame non preclude in astratto e non ha precluso in concreto l'esercizio del diritto di tutelare i propri diritti, nel pieno contraddittorio con la controparte, da parte della reclamante, limitandosi a prevedere che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/93 n. 385 possa far valere, evidentemente in sede di opposizione all'omologa così come è avvenuto nel caso in esame, esclusivamente cause di inammissibilità che derivino da comportamenti dolosi del debitore;

che, pertanto, l'accertamento dei presupposti di applicabilità della norma in esame si svolge, e si è svolto nel caso di specie, nel pieno contraddittorio dell'interessato, senza alcuna violazione del suo diritto di difesa e del suo diritto al giusto processo;

che l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in tal senso deve essere confermato, dovendosi ritenere, da un lato, che la IBL ha concesso il finanziamento, senza provvedere, al momento della concessione, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice e, dall'altro, che non è ravvisabile nel comportamento tenuto dalla stessa debitrice alcun elemento di dolo;

che, sotto il primo profilo, la valutazione del primo giudice trova piena conferma nelle conclusioni cui è giunto il gestore della crisi, sulla base della documentazione esaminata, in ordine all'inadeguatezza del rapporto rata/reddito con riguardo alla data della concessione dei finanziamenti da parte della IBL;

che le conclusioni cui è giunto il gestore della crisi nella relazione particolareggiata e attestazione del piano del consumatore (cfr. pagg. 16-22) appaiono compiutamente e logicamente motivate alla luce dei criteri indicati nell'art. 124 bis TUB e non hanno costituito oggetto di specifiche contestazioni da parte della reclamante che si è limitata, anche in sede di

